

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4120/88 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1988****che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79 e n. 1782/80 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta e dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 dell'11 dicembre 1979<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4119/88<sup>(4)</sup>, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;considerando che, con regolamento (CEE) n. 3044/79<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3928/87<sup>(6)</sup>, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta;considerando che, con regolamento (CEE) n. 1782/80<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3982/87, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sor-

veglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Egitto;

considerando che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1988;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili stabilito con i regolamenti (CEE) n. 3044/79 e (CE) n. 1782/80 è prorogato sino al 31 dicembre 1989.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 31.<sup>(7)</sup> GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.